

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 05/2017 del 11/05/2017

“Manovra correttiva” - D.L. 50/2017 e recenti chiarimenti

In seguito all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 – “Manovra correttiva 2017”, illustriamo di seguito le novità di maggior rilievo.

Compensazioni orizzontali

Visto di conformità - I contribuenti che utilizzano in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (o sottoscrizione alternativa del revisore legale).

Prima dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017 il visto di conformità era richiesto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro.

Nel caso in cui l'obbligo di apposizione del visto di conformità venga violato dal contribuente, gli uffici provvederanno al recupero del credito utilizzato in compensazione oltre all'irrogazione di sanzioni e relativi interessi.

Le novità introdotte dalla manovra correttiva non riguardano invece le compensazioni interne, anche dette verticali (ad es. IVA da IVA) o il modello per richiedere il rimborso/compensazione dell'IVA trimestrale (modello IVA TR). Nulla cambia anche per i rimborsi IVA che restano senza visto di conformità/garanzia per le eccedenze di credito non superiori a 30.000 euro.

Versamento mediante canali telematici - Tutti i soggetti titolari di partita IVA che utilizzano la delega F24 per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Prima delle modifiche apportate dalla manovra correttiva 2017, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici delle Entrate era previsto solo per le compensazioni del credito IVA per importi superiori a 5.000 euro.

Split Payment – Estensione

A decorrere dal 1° luglio 2017 il meccanismo dello “split payment” viene esteso anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

- effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- effettuate nei confronti delle società controllate direttamente od indirettamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dagli enti locali ed alle loro controllate dirette ed indirette;
- effettuate nei confronti delle società quotate nel mercato FTSE MIB;

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

- alle prestazioni effettuate dai professionisti nei confronti della PA ovvero di uno dei soggetti sopra indicati.

Detrazione IVA – nuovi limiti temporali

L'art. 2 del Decreto pone nuovi limiti temporali per il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Il nuovo termine, considerando che a regime la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento, riduce sensibilmente l'arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi. In precedenza il diritto alla detrazione Iva era biennale.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

L'art. 11 del Decreto introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, previa domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato, le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate,
- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017, per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.

Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare – entro il 30 settembre 2017 – una specifica domanda, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, versando gli importi dovuti in un massimo di tre rate.

Locazioni Brevi Turistiche

L'art. 4 del Decreto prevede un nuovo regime fiscale per le locazioni di immobili di breve durata. Per "locazioni brevi" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

La norma in esame stabilisce che a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e altresì a quelli relativi ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati a partire da tale data si applicano, in caso di opzione, le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, con l'aliquota del 21 per cento.

Super Ammortamento – proroga della maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

Con la Circolare n. 4/E del 30/03/2017 l'Agenzia delle entrate riepiloga le regole da seguire per fruire del super ammortamento per gli investimenti effettuati nel 2017.

La Legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 l'operatività del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni (art. 1, co. 8, L. 232/2016). Viene pertanto riproposto il super ammortamento, ossia la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei suddetti beni, con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017, ovvero entro il 30/06/2018 a condizione che entro la data del 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La disciplina del super ammortamento, introdotta in origine dall'art. 1, co. 91 della L. 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione post proroga accoglie alcune modifiche all'ambito oggettivo di applicazione: rientrano nel super ammortamento tutti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, acquistati in proprietà o in leasing, ad eccezione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis) del Tuir. Si tratta dei veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali (ad esempio le auto aziendali con deducibilità dei relativi costi limitata al 20%) e dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (autovetture con deducibilità del costo limitata al 70%).

Restano invece invariate le altre esclusioni già disposte della norma istitutiva, secondo la quale non rientrano nell'agevolazione:

- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni a noleggio o con contratti di locazione operativa;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 della Legge di Stabilità 2016.

Le disposizioni del super ammortamento trovano applicazione con riferimento ai beni materiali caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all'attività svolta dall'impresa destinataria dell'agevolazione; i beni dovranno quindi essere strumenti di produzione impiegati all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Iper Ammortamento con maggiorazione del 150% anche per l'ammodernamento dei beni già esistenti

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 9, L. 232/2016) ha introdotto l'iper ammortamento al 250% per le imprese che effettuano investimenti in beni con caratteristiche tali da favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'industria secondo il modello "Industria 4.0". Trattasi degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla stessa legge, per i quali spetta una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione ai soli fini della determinazione della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. La Circolare n. 4/E del 30/03/2017, pubblicata congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Mise, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alla tipologia di beni rientranti nell'agevolazione.

I beni agevolabili possono essere riepilogati in tre categorie:

riservato alle aziende clienti

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I beni appartenenti alla prima delle tre categorie, devono possedere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre i beni devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

La Circolare n. 4/E ha definito una nuova categoria di beni ammissibili che nella legge istitutiva erano invece riportati come una delle ulteriori caratteristiche di cui all'elenco precedente. Trattasi dei dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel *revamping* dei sistemi di produzione esistenti; anche tali dispositivi sono agevolabili a condizione che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento, a seguito del *revamping*, rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori 2 caratteristiche descritte in precedenza.

I dispositivi, la strumentazione e la componentistica in questione hanno rilevanza autonoma ai fini dell'iper ammortamento, pertanto, essi possono godere della maggiorazione del 150 per cento anche nel caso in cui vengano contabilizzati ad incremento di beni già esistenti non rientranti nell'agevolazione (ad esempio *revamping* di un impianto consegnato prima del 2017).

Cordiali saluti
(Corti & Associati)